

Corte di Cassazione - Penale - Sez. IV

Sentenza 17 dicembre 2009 n. 48322

omissis

Svolgimento del processo

V.U., quale parte civile, ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 6.09.2008, della Corte d'Appello di Firenze, che, in riforma della sentenza di condanna emessa nei confronti di F.A. in ordine al delitto di lesioni colpose, ha assolto l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Il F.A., medico dentista, era stato rinviato a giudizio innanzi al Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 590, 51 e 55 c.p. per avere cagionato lesioni gravi a V.U. consistenti nella demolizione dei quattro denti incisivi superiori, con conseguente indebolimento permanente della funzione masticatoria.

Più precisamente per avere eseguito un intervento terapeutico ed estetico demolitorio, anziché conservativo e ciò in assenza di un espresso consenso del V., e quindi eccedendo colposamente nell'esercizio del suo diritto di attività di medico dentista, a lui richiesta dal V.. Il giudice di primo grado è pervenuto alla affermazione di responsabilità dell'imputato ritenendo, sulla base delle dichiarazioni della p.o., che il dentista non abbia acquisito il consenso valido del paziente in ordine alla demolizione dei quattro denti incisivi e che la perizia, disposta in dibattimento, non ha fornito elementi relativi alla circostanza se l'imputato fornì al paziente una completa ed effettiva informazione sulla terapia medica, che poi avrebbe attuata, al fine di acquisire un valido consenso.

La Corte d'Appello ha rilevato in fatto che il V., dopo l'eliminazione delle vecchie otturazioni, ebbe modo di constatare lo stato pessimo dei suoi denti e che l'odontoiatra gli rappresentò che tale situazione rendeva non praticabile il ripristinare le otturazioni. E che lo stesso rispose affermativamente alla richiesta del F. di poter procedere alla preparazione dei denti ai fini della protesizzazione, pur aggiungendo che a quel punto non avrebbe potuto fare altrimenti. Dunque, la Corte territoriale, in accoglimento dei motivi di impugnazione dell'imputato, ha ritenuto che sostanzialmente l'imputato, oltre ad esporre i motivi di un diverso intervento da quello richiesto, avesse acquisito il consenso del paziente.

La ricorrente parte civile denuncia violazione di legge rilevando che la Corte d'Appello ha dedotto una non corretta individuazione del thema decidendum. Priva di riferimento giuridico alla fattispecie di reato, accertata e ritenuta in sentenza di primo grado coerente con l'imputazione, si rivela l'argomentazione della Corte d'Appello in ordine alla censura della sentenza di primo grado con riguardo all'accertamento della sussistenza di un "consenso informato" del V.. Si premette che l'imputazione fa riferimento ad una condotta completamente diversa e contestata al F. e quella ravvisata dalla Corte d'Appello: si è contestato di aver operato quell'intervento sul V. senza averne avuto il consenso ma di averlo fatto ritenendo, colposamente, di poterlo acquisire, da qui il reato ex artt. 590, 51 e 55 c.p., nel caso non gli fossero state riconosciute le condizioni per l'applicazione degli artt. 51 e 55 c.p. al F. sarebbe stato contestato il reato di lesioni volontarie. Si argomenta che l'indagine del giudice dell'impugnazione è orientata a sostenere, senza peraltro un solido ed inconfutabile aggancio al portato istruttorio, che il F. ha operato senza colpa perché l'intervento eseguito è stato ben fatto né si poteva fare diversamente. Ma al F. non è stata contestata alcuna colpa professionale per avere errato tecnicamente nell'eseguire l'intervento. La sentenza della Corte d'Appello non tiene conto che altra e diversa era l'ipotesi di reato contestata all'imputato perché gli è stato addebitato di aver operato senza il consenso del V. e non di avere operato per colpa professionale: per l'accertamento del fatto reato pertanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno del detto ed espresso consenso e questo non per presunzioni ma secondo le risultanze istruttorie.

Si denuncia, con un secondo motivo, vizio di motivazione. La Corte omette di considerare la deposizione della teste P.C., dipendente del F., la quale ha confermato che il V. le riferì che si era rivolto al F. solo per un intervento conservativo. Quindi, nessuna prova assunta in causa ha dimostrato che il giorno dell'intervento il V. si era recato dal F. con la consapevolezza che l'intervento si sarebbe potuto risolvere nell'impianto di protesi.

Motivi della decisione

I motivi adottati sono infondati, sicché il ricorso va rigettato.

Parte ricorrente adduce che il thema decidendum, sottoposto all'esame della Corte d'Appello, non è stato quello di verificare la correttezza dell'intervento realizzato dall'imputato secondo le "leges artis", essendo rimasto acquisito, all'esito dell'espletamento della perizia medico-legale, che, una volta ritenuto di procedere alla protesizzazione, tale tecnica odontoiatrica sul paziente è stata attuata dal F. correttamente, piuttosto di verificare se è stato o meno prestato il consenso del V. a subire l'intervento terapeutico estetico-demolitorio, rispetto a quello conservativo in ordine al quale quest'ultimo afferma di aver prestato il consenso.

L'osservazione non è aderente ad una lettura attenta dell'impugnato provvedimento, atteso che la Corte Territoriale ha censurato la sentenza di primo grado proprio perché carente di motivazione in ordine al consenso.

La Corte ha evidenziato che la perizia ha confermato che non era possibile stabilire se fosse praticabile un trattamento di semplice sostituzione delle otturazioni se non dopo la rimozione delle vecchie otturazioni e la verifica dello stato dei denti, i quali potevano essere stati ulteriormente indeboliti dal progredire interno della carie, non valutabili con esami esterni. Rileva, inoltre, che, sulla base delle stesse dichiarazioni della persona offesa, il F. gli prospettò tre tipi di

intervento uno cd. conservativo, meno costoso, e gli altri due relativi ad ipotesi di protesizzazione, certamente più costosi. Con l'ovvia conseguenza che queste ultime dessero migliore risultato rispetto al ripristino delle otturazioni.

Conclude la Corte che il V., come egli stesso ha affermato, abbia espresso la scelta del rifacimento delle otturazioni non per contrarietà all'intervento di protesizzazione ma per una valutazione economica. Ciò è confermato dai risultati della perizia secondo cui il V. per l'applicazione della protesi si rivolse, poi, ad altro odontoiatra. La Corte argomenta: se il V. chiese all'odontoiatra la sostituzione delle otturazioni solo per non impegnarsi in una spesa maggiore, il fatto poi che, nonostante tale scelta, il F. abbia iniziato, con la demolizione degli incisivi, a preparare la base per la protesizzazione, la cosa potrebbe avere un rilievo ai fini delle obbligazioni civilistiche ma non per ritenere che l'imputato abbia eseguito l'intervento da questo non voluto e tanto meno per ritenere che l'intervento stesso abbia avuto effetti lesivi. Rilevano i giudici di secondo grado che, in ragione di quanto afferma lo stesso V., il F., eseguita la rimozione delle otturazioni, lo informò che nei denti c'erano delle carie che avevano comportato una demolizione più importante del previsto e tale situazione rendeva non praticabile le otturazioni, gli porse lo specchio per fargli verificare lo stato dei denti, e ne rimase impressionato. Rileva, infine, la Corte Fiorentina che nulla consente di ritenere, perché non vi è nessuna risultanza al riguardo, che l'imputato, prima che il V. si guardasse allo specchio, abbia fatto ai denti del predetto altro che quanto reso necessario dalla rimozione delle vecchie otturazioni. La riduzione dei denti a monconi, necessaria per la protesizzazione, risulta eseguita dal medico con il consenso del paziente.

Dunque, la Corte d'Appello ha svolto un'approfondita analisi del risultato probatorio rispetto a quello operata dal giudice di primo grado, adagiandosi essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa. Questa, con il ricorso, per contro, tenta di offrire una propria diversa verità processuale, la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorché la struttura razionale della sentenza impugnata abbia una sua coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto dei criteri legali di valutazione, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio. E nessuna doglianza può essere, sotto il profilo della congruità e della logicità, mossa alla sentenza impugnata che si avvale dei dati certi a disposizione per delineare argomentazioni persuasive in ordine alla ricostruzione dei fatti.

Né ad inficiare la ricostruzione prospettata dalla sentenza di appello tale da farla ritenere affetta da vizio di motivazione (secondo motivo) può essere addotta la testimonianza della teste P.C. emergendo la sua assoluta irrilevanza sulla considerazione che essa riferisce l'intenzione del V. prima ancora che venisse visitato dal F. e prima ancora che emergesse una situazione che non suggeriva la scelta conservativa. E, comunque, si mostra corretta, poi, l'osservazione della sentenza impugnata, in base alle conclusioni cui è pervenuta la perizia medico-legale, in ordine alla corretta esecuzione della scelta terapeutica, ancorché priva di consenso del paziente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte a SS.UU., di cui alla sentenza n. 2437 del 18.12.2008 (Rv. 241752), pronunciata in data successiva alla sentenza impugnata, secondo cui "non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso". Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009